PROVINCIA DI VERCELLI

******

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 36120/2026 DEL 24/11/2026
Vercelli, il 24/11/2026

Alla cortese attenzione di
Spett. Ditta MBG di MASONE BOTTONE GIULIANO

e p.c. Al COMUNE di CRAVAGLIANA
Al COMUNE di VARALLO
Al COMUNE di FOBELLO
Al COMUNE di CERVATTO
Al COMUNE di RIMELLA
Alla PREFETTURA di VERCELLI
Alla QUESTURA di VERCELLI
Al COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
Al COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
Al COMANDO POLIZIA STRADALE di VARALLO
Al COMANDO VV.FF. di VERCELLI
Al CORPO GUARDIA DI FINANZA di VERCELLI
A UNIONE MONTANA dei COMUNI VALSESIA
All'A.S.L. n. 11
Alla CROCE ROSSA ITALIANA -
Comitato Provinciale
All'A.C.I. di VERCELLI
Al 118
All'A.T.A.P. di BIELLA
A ACI MOBILITY
A Ditta 5T SrL
A AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
Al SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO
VIII DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA

OGGETTO: S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN TERRITORIO COMUNALE DI CRAVAGLIANA LOCALITA' SELVA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 6+350 ED IL KM 6+400.
ISTITUZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE PER ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Ditta **MBG di MASONI BOTTONE GIULIANO** con sede in Località Alpe Pile n. 1 (ad Alagna Valsesia VC), risulta appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria e programmata, pronto intervento e relative opere complementari sulla rete stradale provinciale anno 2026 – lotto 1 ricadenti nel "Accordo Quadro" e nello specifico riguardo lavori di realizzazione attraversamento stradale lungo la S.P. 9 "di Valle Mastallone" nel tratto compreso tra il Km 6+350 ed il Km 6+400 circa nel territorio comunale di Cravagliana in località Selva;

Provincia di Vercelli - Prot. N. 36120 del 24/11/2026

- Vista la relazione tecnica interna all'Area, emessa in data 23.11.2026 avente prot.n° 0035823/000, con la quale si ravvisa la necessità di eseguire i lavori di realizzazione attraversamento stradale nel territorio comunale di Cravagliana località Selva, con conseguente istituzione senso unico semaforico del transito veicolare nelle date e fasce orarie sotto riportate;
- Con formale istanza pervenuta al Settore scrivente, acquisita agli atti del protocollo generale dell'Ente al **n. 35780 in data 23/11/2026**, la Ditta sopracitata **MBG di MASONI BOTTONE GIULIANO** esecutrice delle opere ha richiesto l'emissione di una idonea ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità stradale;
- Tale istanza è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato di marcia, regolato tramite impianto semaforico mobile per consentire lo svolgimento in sicurezza dei previsti lavori di realizzazione attraversamento stradale lungo la S.P. 9 "di Valle Mastallone" nel tratto compreso tra il Km 6+350 ed il Km 6+400 circa nel territorio comunale di Cravagliana in località Selva;
- Considerato che l'esecuzione delle opere comporta il restringimento della carreggiata e la parziale occupazione della corsia di marcia da parte di maestranze e mezzi operativi, rendendo impossibile il mantenimento del normale transito nei due sensi di marcia contemporanei;
- Ritenuto necessario, per tutelare la sicurezza del traffico veicolare e garantire l'incolumità degli operatori del cantiere, modificare temporaneamente la circolazione stradale istituendo un senso unico alternato semaforico nelle date e nelle fasce orarie indicate nel dispositivo del presente atto.
- l'istruttoria per l'emissione dell'ordinanza concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Settore LL.PP. dell'Ente;
- ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento individuato per il presente atto è la Dott. Arch. Meris Vandone del Settore LL.PP. – Servizio Concessioni ed Espropri della Provincia di Vercelli;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e trasmesso tale proposta al sottoscritto Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

CONSIDERATO che:

- che l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - stabilisce che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari delle strade;
- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – disciplina i poteri di sospensione o limitazione del traffico fuori dai centri abitati (competenza provinciale);
- che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza comunale);
- che l'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - vieta l'apertura di cantieri o depositi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e impone l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza;
- che gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – Regolamento di Attuazione del Codice della Strada – definiscono nel dettaglio le caratteristiche tecniche, i colori e gli schemi di posa della segnaletica da cantiere;
- che il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, esplica gli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo e le sue disposizioni e i suoi schemi operativi continuano a essere il punto di riferimento fondamentale previsto dall'articolo 21 del Codice della Strada;
- che il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 definisce i criteri generali di sicurezza per la revisione, l'integrazione e l'apposizione della segnaletica stradale nei cantieri temporanei o mobili in presenza di traffico veicolare;
- alla luce dell'istruttoria svolta;

RICHIAMATI:
- l'art. 107 del T.U. della leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.);
- il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Decreto segnaletica);

- **CONSIDERATO** che al fine di consentire l'esecuzione dei summenzionati lavori di realizzazione attraversamento stradale, tutelare la sicurezza del traffico veicolare e l'incolumità delle maestranze recando il minor disagio possibile, è necessario istituire la temporanea circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile su tutto l'arco delle 24 ore in occasione delle date e per il tratto stradale indicato;

ORDINA

NELLE SEGUENTI DATE E TRATTO STRADALE, SU TUTTO L'ARCO DELLE 24 ORE:

- **S.P. 9:** tratto compreso tra il Km 6+350 ed il Km 6+400 circa **dal giorno Mercoledì 25/11 al giorno Martedì 01/12 (incluse le giornate di Sabato, Domenica ed eventuali festivi)**;

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.

L'emissione della presente ordinanza rappresenta inoltre anche autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – della cantierizzazione stradale che si renderà necessaria per l'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa della cartellonistica resasi necessaria.

PRESCRIVE

- Che la Ditta **MBG di MASONI BOTTONE GIULIANO** e/o la ditta esecutrice dei lavori installi/fornisca tutta la cartellonistica prevista a norma di legge, mantenendola in perfetta efficienza sino al termine dei lavori;
- che tutta la segnaletica, compresa eventualmente quella di avviso all'innesto con altre strade interessate se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi l'Impresa ogni e più ampia responsabilità in merito;
- che l'impianto semaforico mobile debba essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità;
- che l'Impresa appositamente incaricata provveda alla costante manutenzione in efficienza ed al controllo della prevista segnaletica stradale temporanea, conformemente alla normativa vigente in materia, per tutto il periodo di effettiva permanenza della stessa. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono le uniche responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto concesso con la presente ordinanza;
- che durante tutto il periodo delle lavorazioni sia **sempre garantito il passaggio ai mezzi di Soccorso Sanitario, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile** e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale. Inoltre dovrà essere assicurata, in qualsiasi momento, l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori;
- che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono incaricate degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo le uniche responsabili, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente. Sarà altresì a

cura dell'Impresa esecutrice dei lavori rispettare qualsivoglia disposizione emessa dagli Organi preposti per regolare il lavoro nelle ore più calde ai fini della salvaguardia dei lavoratori;

- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori e sotto la loro completa responsabilità oscurare, qualora necessario, l'eventuale segnaletica verticale esistente in contrasto con quella predisposta per l'esecuzione degli interventi, per tutto il periodo delle lavorazioni;
- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori;
- al termine dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità in merito.

DISPONE

- che tutti i soggetti in indirizzo, al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti, diano massima divulgazione della presente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente Scrivente.

Al di fuori dell'orario sopracitato dovrà essere sempre garantita la normale circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo modalità di cui alla Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra, si sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Allegato: planimetria d'inquadramento.

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Informazioni ai sensi della L. 241/90:

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Meris Vandone

Istruttore Pratica:

Giuliano Mettica

Tel : 0161 – 590419

Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it

Provincia di Vercelli - Prot. N. 36120 del 24/11/2026

Provincia di Vercelli - Prot. N. 36120 del 24/11/2026

